



**Identificativo:** SS20120328062UAA  
**Data:** 28-03-2012  
**Testata:** IL SOLE 24 ORE  
**Riferimenti:** NORME E TRIBUTI - LA GUIDA PRATICA AL DL LIBERALIZZAZIONI

LE IMPRESE

## AI GIOVANI BASTA UN EURO PER METTERSI IN SOCIETÀ

Angelo *Busani*

Tra le varie sigle che abbreviano le forme societarie, dovremo fare l'abitudine a una nuova: srls. È l'acronimo della società a responsabilità limitata, introdotta, a vantaggio dei giovani al di sotto dei 35 anni, nel Codice civile (è il nuovo articolo 2463-bis) dal decreto legge sulle liberalizzazioni

La novità non è tuttavia immediatamente operativa, in quanto la normativa in esame dispone che, con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, verrà «tipizzato lo statuto standard della società» e pure verranno «individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci».

Soci sotto i 35 anni

La Srls non sarà utilizzata in modo generalizzato: potrà essere costituita solamente «da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Ciò peraltro implica l'esclusione dalla compagine sociale tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contro le elusioni, è disposta la nullità dell'atto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche infra trentacinquenni. Non è però chiaro che cosa accada con l'inesorabile avanzamento dell'età dei soci (o con la morte di un socio e la devoluzione dell'eredità a soggetti di età non inferiore a 35 anni).

Seguendo la finalità antielusiva della norma, parrebbe che, se è vero che la società può essere costituita solo da soggetti con meno di 35 anni e che le quote di partecipazione al capitale sociale non possono essere cedute a coloro che abbiano più di 35 anni, il socio che compie il 35° anno dovrà uscire dalla società (o volontariamente o mediante una procedura di esclusione). In alternativa a questa uscita del socio, la società dovrebbe sciogliersi o abbandonare la forma della srl "semplificata" (e quindi "trasformandosi" in una srl "ordinaria" o anche in un tipo sociale diverso dalla srl). Ma restano possibili anche altre interpretazioni (si veda la scheda nella pagina seguente).

L'atto costitutivo

La srls potrà essere costituita sia con atto unilaterale che con atto plurilaterale; la srls a unico socio, durante il corso della sua esistenza, potrà poi evolvere verso una situazione di pluripersonalità (ma sempre con l'ingresso nella compagine sociale di persone fisiche infra trentacinquenni); viceversa, la srls pluripersonale potrà perdere questa caratteristica e divenire una srls unipersonale, e quindi con un unico socio di età inferiore ai 35 anni.

L'atto costitutivo della srls dovrà essere redatto per atto pubblico notarile in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia; l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese saranno esenti da diritto di bollo e di segreteria (ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di euro 168, trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro) e non saranno dovuti onorari notarili.

Nell'atto costitutivo dovranno essere indicati in particolare i seguenti dati:

- 1 le generalità dei soci;
- 2 la denominazione sociale, che dovrà contenere l'indicazione che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata;
- 3 la sede sociale;
- 4 l'oggetto della società;
- 5 l'ammontare del capitale sociale dovrà essere pari almeno a un euro e inferiore a 10mila euro;
- 6 la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7 le norme concernenti l'amministrazione e la rappresentanza della società, con il nome delle persone cui è affidata l'amministrazione;
- 8 l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
- 9 le norme relative al funzionamento della società

La denominazione sociale

Come detto, la srls dovrà esplicitamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una srl "semplificata".

La nuova norma dispone inoltre che la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Capitale sociale e conferimenti

La Srls nasce praticamente senza patrimonio: la nuova norma impone che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro. Ciò è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci).

Evidentemente, tutto le banche faranno meno che finanziare queste società, in mancanza di una fideiussione personale dei soci o di soggetti loro collegati.

È poi disposto che il capitale iniziale non vada depositato in banca, come accade invece per le società di capitali "ordinarie", ma che esso venga versato nelle mani dei soggetti nominati quali amministratori della srl.

L'organo amministrativo

La srls potrà adottare la governance di una "normale" srl, ma con la precisazione che gli amministratori devono essere necessariamente soci della società stessa.

Potrà pertanto essere nominato un unico amministratore oppure potrà eleggersi una pluralità di amministratori; in quest'ultimo caso, costoro potranno essere chiamati a formare un consiglio di amministrazione oppure ad amministrare la società nella forma della amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, ma non collegiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Due ipotesi quando il socio supera i 35 anni

### 01|IL PROBLEMA

Non è ancora chiaro che cosa può accadere a una srls nel momento in cui i suoi soci superano i 35 anni. Si possono solo fare ipotesi, partendo da come si è evoluta la norma istitutiva delle srls

### 02|LA NORMA ORIGINARIA

Secondo la prima versione dell'articolo 3 del DI 1/2012, quando il singolo socio perde il requisito d'età, è escluso di diritto, salvo che la società non venga subito trasformata in un altro tipo ordinario. Se viene meno il requisito di età per tutti i soci è previsto lo scioglimento, sempre salvo che non si deliberi subito la trasformazione

### 03|LA NORMA ATTUALE

Nella versione convertita in legge, l'articolo 3 non prevede più tali vincoli: l'unico presidio contro l'elusione dello spirito della norma è il divieto di cessione delle quote a soci ultratrentacinquenni. Non c'è più alcun vincolo di esclusione del socio che perde il requisito legato all'età o di trasformazione della società

### 04|LE INTERPRETAZIONI

Nonostante la cancellazione esplicita di tale vincolo, sembra ragionevole ritenere che le norme attuative che il ministero della Giustizia (di concerto con Economia e Sviluppo economico) dovrà emanare nei prossimi mesi in materia di statuto della srls e di accertamento delle qualità soggettive dei soci (e le conseguenti circolari esplicative) conservino un'impostazione restrittiva. Infatti, resta necessario evitare abusi (che peraltro discriminerebbero società "non semplificate" formate da persone di pari età rispetto a chi resterebbe socio anche dopo aver compiuto i 35 anni). Tuttavia, la formulazione letterale della norma non prevede vincoli e riferisce il requisito dei 35 anni non compiuti alla data di costituzione della srls; ciò potrebbe anche far ritenere che l'intenzione del legislatore sia stata quella di allargare le maglie

## LA NORMATIVA

La Srls

Possono costituire una Srls le persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni alla data della costituzione della società



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati